

**COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA**
(approvato nelle sedute del 18/7/2013, 24/10/2013 e 24/4/2014)

R E G O L A M E N T O

1. Costituzione

1.1. In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di: Promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;

Prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e/o fattore di discriminazione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;

Sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012; è costituito, anche ai sensi dell'art. 25, 4° comma, L. 247/2012, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

2. Composizione e durata

2.1. Il Comitato è composto da Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Genova e dura in carica quattro anni. Il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

2.2. Il Comitato è composto da n. 9 (nove) Avvocati, di cui uno di loro designato dal Consiglio dell'Ordine al suo interno, mentre tutti gli altri vengono eletti dagli iscritti agli Albi, così come previsto dal successivo articolo 8. Almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato.

2.3. Al suo interno il Comitato elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

3. Funzioni

3.1. Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale ed effettiva parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli Albi e Registri dell'Ordine degli Avvocati.

3.2. A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

a) cura attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;

b) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese;

c) elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale, con particolare attenzione alle esigenze di conciliazione vita/professione;

d) propone al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;

e) elabora e propone codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;

f) promuove iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;

g) richiede l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio anche con attinenza alle tematiche deontologiche;

h) individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli Avvocati e dei Praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro

rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

3.3. Il Comitato compie direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

3.4. Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

3.5. Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Funzioni del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario

4.1. Il Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti (con arrotondamento all'unità superiore);
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti;

4.2. Il Vice Presidente: - sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi

4.3 Il Segretario:

- ha il compito di tenere informato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere;

4.4. In caso di impedimento del Vice Presidente o del Segretario, le relative funzioni verranno svolte dal Componente più anziano ed esperto del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

4.5. L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato

5.1. Il Comitato si riunisce - anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta al mese.

5.2. Delle riunioni, a cura del Segretario, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritto agli Albi e Registri.

5.3. La riunione è validamente costituita con la presenza - anche attraverso strumenti telematici - della maggioranza dei componenti.

5.4. Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione

6.1. La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell'OJA ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi.

6.2. L'eletto che venga a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

6.3. Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un componente eletto, entro

30 (trenta) giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con il primo dei non eletti alle ultime elezioni, nel rispetto delle regole di composizione di cui al precedente articolo 2.

6.4. Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente del componente nominato dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirlo, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà il primo dei non eletti al CPO, nel rispetto delle regole di composizione di cui al precedente articolo 2.

6.5. Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Genova, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.

6.6. L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni - da indirsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni - se, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica la metà dei suoi componenti.

7. Strumenti e risorse

7.1. Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la loro collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

8. Elezioni dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione

8.1. Le elezioni dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni preferibilmente in concomitanza con le elezioni per il Consiglio dell'Ordine.

8.2. Il Comitato di prima costituzione entrerà in funzione il 1°/01/2015 e rimarrà in carica per la durata prevista dal comma precedente.

8.3. I Componenti del CPO non possono venire eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

8.4. Hanno diritto di voto tutti gli Avvocati iscritti all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Genova, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

8.5. Sono eleggibili gli Iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

8.6. Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le elezioni.

8.7. Le elezioni del Comitato devono essere indette dal Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato. Per il Comitato di prima elezione il Presidente del Consiglio dell'Ordine provvederà ad indire le elezioni, previa approvazione del Regolamento, senza ritardo.

8.8. Le elezioni si svolgono in unico turno, nei giorni e negli orari stabiliti con deliberazione del Consiglio dell'Ordine, e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del COA. L'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione dell'assemblea può essere prevista nello stesso giorno della prima.

8.9. I componenti del seggio elettorale, in numero di 6 (sei), compreso il Presidente, non possono essere candidati e vengono designati dal Consiglio dell'Ordine.

8.10. In sede di nomina del seggio elettorale, il COA designa il Presidente e il Vice Presidente nonché eventuali componenti supplenti.

- 8.11. Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da un componente del seggio elettorale.
- 8.12. Gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi - arrotondato all'unità superiore - a quello dei componenti da eleggere.
- 8.13. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine il Presidente del seggio proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
- 8.14. In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello maggiore di età.
- 8.15. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato iscritto agli Albi può proporre, entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione, reclamo al Consiglio dell'Ordine, il quale decide con propria delibera nei successivi quindici giorni.
- 8.16. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

9. Prima convocazione

- 9.1. Il Comitato eletto viene convocato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro 15 (quindici) giorni dalla proclamazione degli eletti.
- 9.2. Decorso il predetto termine gli eletti e designati procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.
- 9.3. Il Consiglio dell'Ordine deve designare il componente di cui all'art. 2 entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti.

10. Modifiche del Regolamento

- 10.1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi - arrotondato all'unità superiore - dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

11. Entrata in vigore

- 11.1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25, 4° comma, L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutti gli iscritti.